



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAZZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori

ONOREVOLI SENATORI. – Il termine «bullismo», dall'inglese *bullying*, definisce una serie di comportamenti con i quali qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di esercitare potere su un'altra persona e dominarla.

Il bullismo è un fenomeno sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani, ma sicuramente non circoscritto a nessuna categoria, né sociale né tanto meno anagrafica. Evolve con l'età, cambia forma e in età adulta lo ritroveremo in tante, troppe prevaricazioni sociali, lavorative e familiari.

Tale fenomeno è strettamente collegato a quello del «cyberbullismo», termine con il quale si identificano le azioni aggressive ed intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un coetaneo incapace di difendersi facilmente. Tali azioni si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza.

Nel corso delle audizioni di rappresentanti dell'associazione *Save the Children* e del garante per l'infanzia Vincenzo Spatafora, svoltesi rispettivamente il 24 luglio e il 29 ottobre 2013 presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, al Senato, sul tema del cyberbullismo è emerso quanto segue.

Dalla recente ricerca «I ragazzi e il cyberbullismo», realizzata da Ipsos per *Save*

the Children, risulta che 2 ragazzi su 5 sono vittime di episodi di cyberbullismo e che il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente tale minaccia. Il 61 per cento degli intervistati mette in evidenza come i *social network* costituiscano la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo, che di solito — per il 59 per cento degli intervistati — colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie ovvero — per il 57 per cento degli intervistati — tramite la creazione di gruppi «contro». 4 minori su 10 sono testimoni di atti di bullismo *on-line* verso coetanei. Tali atti vengono spiegati dagli intervistati da una condizione di diversità che origina per il 67 per cento dall'aspetto fisico, per il 56 per cento dall'orientamento sessuale, per il 43 per cento dall'essere stranieri.

Gli interventi necessari per combattere il fenomeno sono innanzitutto legati a un uso positivo della rete, strumento importante per la crescita dei bambini, da utilizzare al meglio agendo sulla sfera tecnica, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela — peraltro previsti dalla rete stessa. Occorre inoltre intervenire sulla sfera emotivo-relazionale dei bambini cercando di capire quali emozioni e quali bisogni essi provano nel rivolgersi alla rete, e sulla sfera dei valori, definendo i principi alla base del loro comportamento. Bisogna in particolare puntare a un rafforzamento delle capacità di risposta dei ragazzi.

Per quanto riguarda il tema del cyberbullismo, è in corso il progetto «Generazioni connesse», coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con *Save the Children*, la Polizia postale e delle comunicazioni, Telefono

Azzurro, la cooperativa Edi e il Movimento difesa del cittadino. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione europea, nell'ambito del programma *Safer Internet*, promuove interventi di sensibilizzazione e formazione in oltre 200 scuole (tra primarie e secondarie di primo grado) in tutto il territorio nazionale, insieme ad attività con gli studenti, seminari interattivi con insegnanti e genitori, e raggiunge circa 70.000 persone tra docenti e alunni. (Resoconti Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 24 luglio e 29 ottobre 2013 — XVII legislatura Senato della Repubblica).

Nel corso dell'audizione svoltasi l'11 dicembre 2013 presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, al Senato, il sottosegretario per l'istruzione Rossi Doria ha illustrato le attività del Ministero e le proposte per iniziative future per combattere i fenomeni del bullismo, cyberbullismo, gli atteggiamenti omofobici, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, evidenziando come, «per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, sia necessario attivare strategie di intervento volte ad evitare conseguenze gravi non solo sul piano psicologico, ma anche sul piano penale ...». Con riferimento a tale aspetto è stata evidenziata l'attenzione al fenomeno e soprattutto il fatto che ci sono risorse significative da destinare a interventi come la formazione del personale scolastico, attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie diretti a creare una rete sociale di tutela e di ripristino dei diritti lesi. Lo stesso, ha ricordato che il MIUR dal 2007 ha avviato iniziative di prevenzione e di contrasto al fenomeno: il decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante le «Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo», prevede la creazione di osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli uffici scolastici regio-

nali, che rappresentano un importante riferimento nei territori. Oltre ad analizzare il fenomeno del bullismo e a verificare le attività svolte dalle scuole, gli osservatori hanno il compito di promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'interno delle scuole, tramite attività curricolari ed extracurricolari.

A tale proposito, la professoressa Morano, illustrando i dati relativi all'attività degli Osservatori regionali, ha segnalato che «dal 2008 non sono stati più erogati i finanziamenti necessari per consentire il regolare funzionamento degli Osservatori regionali sul bullismo». Ciò nonostante, nelle singole aree territoriali le azioni sono proseguite su impulso delle singole scuole o delle reti di scuole, nell'ambito di iniziative relative all'educazione alla cittadinanza, alla promozione del benessere psicofisico e sociale, al potenziamento delle attività motorie e sportive e al contrasto alla dispersione scolastica.

A livello centrale, sono stati attivati il sito internet www.smontailbullo.it, che fornisce utili strumenti e suggerimenti per fronteggiare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale, il numero verde riservato a genitori e studenti, per la segnalazione di offese verbali, prepotenze fisiche e problemi di esclusione e di isolamento, e l'indirizzo mail bullismo@istruzione.it che offre consulenza alle segnalazioni di casi specifici.

Dal 2010 il piano nazionale «Più scuola meno mafia» istituito nel 2008, in seguito all'accordo tra il MIUR e l'Agenzia del demanio, rinnovato nel 2010 tra il MIUR, il Ministero dell'interno e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il cui obiettivo è il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata a fini di istruzione e formazione, ha sostenuto il progetto «*Open Eyes: Safenet Use*», avviato nel 2010 e realizzato a Milano, che ha portato alla realizzazione di un osservatorio sull'uso e l'abuso della rete informatica e di uno sportello per la gestione dei casi di *stalking*, *cyberstalking*, cy-

berbullismo e, in generale, per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori; ricorda inoltre il progetto «*Nausicaa*», avviato nel 2012 e realizzato a Caserta, che prevede la realizzazione di un osservatorio per lo studio e la prevenzione dei casi di disagio giovanile e di uno sportello per il sostegno psicologico agli studenti e alle vittime di reati di bullismo, cyberbullismo e di violenza di genere e della criminalità organizzata. Negli interventi degli osservatori di Milano e Caserta sono stati coinvolti oltre 5.000 studenti (di cui il 53 per cento ragazze) dell'età media di 15/16 anni, destinatari di una ricerca qualitativa e quantitativa. Dalla ricerca risulta che il 99,1 per cento dei giovani usa regolarmente *internet* e l'89,3 per cento ha un profilo su un *social network*. Per il 21,5 per cento dei ragazzi i *social network* sono uno strumento per fare nuove conoscenze ma anche l'occasione in cui si manifestano i rischi maggiori. I dati, assai preoccupanti, confermano le tendenze evidenziate dai più recenti fatti di cronaca: ben il 12,5 per cento del campione riconosce di avere utilizzato i *social network* per diffondere messaggi offensivi o minacciosi nei confronti di coetanei; il 13,6 per cento dei maschi e l'8,1 per cento delle ragazze dichiara di avere «umiliato» altre persone con la diffusione di materiali offensivi e insinuazioni diffamatorie. Ciò per quanto concerne l'ammissione del *cyberbullying* e *cyberstalking*.

Ancor più preoccupanti sono i dati relativi al fenomeno subito o di cui i ragazzi sono testimoni: il 10 per cento degli studenti interpellati dichiara di essere stato vittima di diffusione di informazioni e immagini personali senza il proprio consenso; il 12 per cento dei maschi e il 16 per cento delle femmine dichiara di essere stato vittima di insulti, aggressioni verbali e minacce; il 12 per cento riferisce che altri hanno inviato messaggi e immagini a proprio nome; il 31,4 per cento degli intervistati è stato testimone o è a conoscenza di altri studenti par-

tecipanti a gruppi *on line* a sfondo razzista o omofobo; il 30 per cento è a conoscenza o è stato testimone diretto della diffusione di messaggi di minaccia da parte di altri studenti.

Altro progetto avviato è Tabby (*Threat Assessment of Bullying Behavior*: valutazione della minaccia di *cyberbullismo* nei giovani), approvato nel quadro del programma Daphne III 2007-2013.

Le azioni più recenti sono state il progetto «*Safer Internet-Generazioni Connesse*» con il coordinamento del MIUR e il contributo dei principali soggetti impegnati nella tutela dei diritti dei minori per un utilizzo consapevole di *internet* e dei *new media* (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Polizia postale e delle comunicazioni, *Save the Children Italia*, Telefono azzurro, Cooperativa Edi, Movimento Difesa del cittadino), e il portale URP SOCIAL, il primo *social* tematico realizzato da una pubblica amministrazione. Nella fase di prima attivazione (9 settembre 2013 — 9 ottobre 2013) ha registrato 1.449 visite e 6.038 visualizzazioni di pagina.

Con riferimento alle attività di contrasto al cyberbullismo svolte dalla Polizia postale, nel corso dell'audizione svoltasi nella più volte menzionata Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani il 12 dicembre scorso, il dottor Apruzzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, ha evidenziato che, in particolare, la Polizia postale si occupa di tutte le forme dell'illecito in rete e negli ultimi anni l'attenzione al cyberbullismo è stata molto intensa, soprattutto a causa della velocità e delle dimensioni del fenomeno.

Lo stesso ha sottolineato che «non esiste un reato specifico per gli autori di questi atti, ma si può procedere ricorrendo a reati già previsti, quali ad esempio la diffamazione o le molestie. Ci si trova spesso di fronte al furto d'identità digitale compiuto da giovani in danno di altri giovani. Va rilevato che, in misura sempre maggiore, si re-

gistrano atti illeciti ad opera di minori. Il furto d'identità può portare a reati molto gravi ma nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che vanno di pari passo con le forti potenzialità. Inoltre, l'estrema velocità dei nuovi *social media* consente di rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. In particolare, egli ha richiamato l'attenzione su quanto sia diffusa l'abitudine di mettere in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli legati al fenomeno della pedopornografia *on line*. Una delle condotte più frequenti del cyberbullismo, infatti, è quella di far circolare immagini intime delle persone come forma di dispetto o per ritorsione. Ultimamente tale comportamento ha assunto dimensioni più gravi e spesso le immagini sono immesse in rete come atto vero e proprio di bullismo. Eliminare quelle immagini è impresa assai ardua perché la loro diffusione non si può fermare né controllare. La Polizia postale dispone di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno, così come le società multinazionali che gestiscono i maggiori *social network*,

che hanno messo allo studio meccanismi di intervento immediati, come ad esempio l'inserimento di un bottone rosso da usare per bloccare la diffusione di immagini o *post*. Ma lo strumento principale per contrastare il fenomeno è la formazione, il contatto diretto con i ragazzi, l'attività educativa e di confronto nelle scuole. La Polizia postale è impegnata da anni in questa attività e quando vi sono stati incontri e attività nelle scuole si è registrato un aumento considerevole di denunce e segnalazioni.» (Resoconto seduta 12 dicembre 2013 - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - XVII legislatura, Senato della Repubblica).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il presente disegno di legge reca disposizioni finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e volte a limitare un'informazione che potrebbe intaccare l'integrità e la formazione dei giovani, nonché incentivare la conoscenza e l'utilizzo della rete *internet* attraverso l'introduzione di seminari per studenti e docenti e di sgravi fiscali per coloro che diffondono siti culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare, con azioni a carattere preventivo e repressivo, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

2. Le famiglie, gli educatori dei soggetti interessati e le strutture scolastiche svolgono un ruolo determinante nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Bullismo)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:

- a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro;
- b) voci diffamatorie e false accuse;
- c) piccoli furti;
- d) estorsione;
- e) minacce;
- f) violenza privata;
- g) aggressioni;
- h) giochi violenti;
- i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;
- l) lesioni personali volontarie;
- m) percosse volontarie e premeditate;
- n) danneggiamento di cosa altrui;
- o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.

2. Sono, altresì, da considerarsi atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, non-

ché la pubblicazione, nei siti *internet*, degli atti stessi, di seguito denominata «cyberbullismo».

3. I responsabili degli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Programmi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi volti al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 i programmi concernenti:

a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte ai giovani e alle loro famiglie;

b) corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo e cyberbullismo all'interno delle scuole;

c) programmi di sostegno ai minori vittime del bullismo e cyberbullismo e programmi di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti.

Art. 4.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria lo-

cale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale.

Art. 6.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare ser-

vizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Spese per risarcimento dei danni)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica.

Art. 8.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete *internet* i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;

c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescaimento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 9.

(Attività di vigilanza su internet)

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete *internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall'articolo 8 commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete *internet* i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 10.

(*Deroghe al divieto di attività a mezzo internet*)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti *internet* i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 8, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete *internet* promuovono la conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui al comma 1.

3. I fornitori di accesso alla rete *internet* erogano, se richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.

4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l'accesso agli utenti, solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l'invio di una *password* o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Art. 11.

(*Iniziative per la corretta diffusione della rete internet*)

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione di un uso corretto della rete *internet*.

2. Il Governo prevede l'introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull'uso corretto della rete *internet* tenuti in orario extrascolastico.

Art. 12.

(Agevolazioni per siti internet culturali)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete *internet*, può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

- a) musei e opere d'arte;
- b) università e istituti di ricerca;
- c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.